



PROCEDURA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2021

Indice

1. PREMESSA	1
2. DEFINIZIONI	1
3. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	7
3.1 Disposizioni generali.....	7
3.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	8
3.3 Operazioni di Minore Rilevanza	10
4. OPERAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	12
5. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	14
6. OPERAZIONI PER TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE	14
7. DELIBERE QUADRO	15
8. DISPOSIZIONI FINALI	15

1. PREMESSA

La presente procedura (di seguito anche la “**Procedura**”) disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da Interpump Group S.p.A. (“**Interpump**” o la “**Società**”) e da società dalla stessa controllate, in conformità a quanto previsto dall’art. 2391-*bis* del Codice Civile e dal Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato (il “**Regolamento CONSOB**”) e dalla Delibera CONSOB n. 21624 del 10 dicembre 2020 in attuazione della delega contenuta nel D. Lgs. 10 giugno 2019, n. 49 che ha recepito la Direttiva UE 828/2017, denominata Shareholders Rights Directive II (“**SHRD II**”).

2. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, restando peraltro inteso che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Amministratore Delegato: l’amministratore cui vengono delegate attribuzioni proprie del Consiglio di Amministrazione ovvero, in presenza di più amministratori delegati, l’amministratore designato come tale dal Consiglio di Amministrazione ai fini della Procedura.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (“**TUF**”) e riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi del Codice di Corporate Governance emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“**Codice di Corporate Governance**”).

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla Controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

Chief Financial Officer (CFO): il soggetto nominato dalla Società quale CFO dalla Società.

Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance emanato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Comitato Operazioni con Parti Correlate (COPC): il Comitato endoconsiliare, costituito da soli Amministratori Indipendenti, istituito dal Consiglio di Amministrazione che ha il compito di valutare ed esprimere pareri sulle OPC.

Controllo: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso Società Controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi

eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo (controllo di diritto). Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea (controllo di fatto) se esso ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: la condivisione stabilita contrattualmente del Controllo su un'attività economica.

Controparte: il soggetto (persona fisica o giuridica), diverso dalla Società, con cui si sta ponendo in essere una OPC.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa. La CONSOB, nelle Definizioni del Regolamento CONSOB, non inserisce esplicitamente i componenti degli organi di controllo tra i dirigenti con responsabilità strategiche ma fornisce un'indicazione in sede di Comunicazione nella quale ha indicato che rientrano in tale categoria i componenti "effettivi" degli organi di controllo, in linea con quanto già affermato dalla stessa CONSOB in occasione della pubblicazione del documento di consultazione relativo al recepimento della SHRD II.

Documento Informativo: il Documento informativo messo a disposizione dalla Società nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Società stessa approvi una OPC di Maggiore Rilevanza (Allegato 2).

Elenco Parti Correlate: l'elenco istituito dalla Società e predisposto e aggiornato dalla Funzione IA in cui sono iscritte le parti correlate della Società stessa. Tale elenco è suddiviso nelle seguenti due sezioni:

- (a) Sezione Persone Fisiche;
- (b) Sezione c.d. Stretti Familiari;

(c) Sezione Persone Giuridiche – (a) e (b).

La predisposizione e l'aggiornamento del Elenco Parti Correlate sono effettuate dalla Funzione di Internal Audit di Interpump Group S.p.A.. La Funzione IA provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore, Sindaco effettivo e ai Dirigenti con responsabilità strategica della Società, l'avvenuta iscrizione nell'Elenco, richiedendo contestualmente ad ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa i propri incarichi all'interno delle Società Controllate, gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi od i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'Influenza Notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto. Gli Amministratori, i Sindaci effettivi ed i Dirigenti strategici della Società sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Funzione IA qualsiasi variazione rilevante relativa ai soggetti ad essi collegati.

Funzione di Internal Audit (Funzione IA): la funzione interna alla Società che ha il compito di valutare l'adeguatezza dei controlli interni della Società finalizzati alla corretta gestione dei rischi aziendali; ai fini della presente Procedura la Funzione IA riveste il ruolo di soggetto coinvolto nella gestione operativa delle OPC in supporto all'Amministratore Delegato, al CFO e al Consiglio di Amministrazione.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Informativa OPC: l'informativa da inviare ai sensi dell'art. 3.1 della presente Procedura.

Interessi Significativi: i criteri con i quali la Società valuta la significatività degli interessi sono i seguenti:

- (a) gli eventuali rapporti di natura patrimoniale, qualora ritenuti significativi dal Consiglio di Amministrazione della Società, esistenti tra le Società Controllate o Collegate, da un lato, e gli Amministratori, Sindaci o Dirigenti con responsabilità strategiche della Società coinvolti nell'OPC, dall'altro;
- (b) l'eventuale sussistenza di un particolare interesse da parte degli Amministratori, o dei Dirigenti strategici, beneficiari di piani di incentivazione, dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Collegate con le quali l'OPC è svolta;
- (c) l'ipotesi in cui la Controllata o Collegata sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dalla controllante della Società, quando il peso effettivo della partecipazione detenuta dalla controllante sulla società con la quale la OPC viene posta in essere supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dalla stessa controllante nella Società.

Nelle suddette ipotesi, la significatività degli interessi è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che ove la OPC coinvolga le Società Controllate, l'organo amministrativo di ciascuna Società Controllata garantisce la collaborazione necessaria ai fini della suddetta valutazione.

Si precisa che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o Collegate.

Interpump Group S.p.A. (Interpump o Società): Interpump Group S.p.A., con sede legale in Sant'Ilario d'Enza (RE), Via E. Fermi 25, iscritta al registro delle imprese di Reggio Emilia n. 11666900151.

Investor Relator: responsabile delle relazioni con gli investitori istituzionali e con gli altri azionisti, individuato dalla Società.

Joint Venture: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazione con Parti Correlate (OPC): un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Tra tali operazioni rientrano: i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; ii) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai

dirigenti con responsabilità strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo: le OPC che abbiano un importo o comunque un controvalore aggregato annuo complessivo, non superiore a Euro 1.000.000 nel caso in cui la Parte Correlata sia una persona giuridica e a Euro 200.000 qualora la Parte Correlata sia una persona fisica ovvero un soggetto diverso da una persona giuridica;

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del Regolamento CONSOB ossia quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza (riferiti al più recente Bilancio Consolidato anche se le OPC vengano realizzate tra le Società Controllate o Società Collegate), applicabili a seconda della specifica fattispecie, risulti superiore alla soglia del 5% (la "Soglia"):

- (a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'OPC e il patrimonio netto, tratto dal più recente stato patrimoniale (consolidato) pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Borsa della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Il controvalore dell'OPC è:
- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'OPC, in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo tratto dal più recente Bilancio Consolidato della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di

partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività finanziarie della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;
- (c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo risultante dall'ultimo Bilancio Consolidato della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Sono considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza anche quelle operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, poste in essere, durante l'esercizio, con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima che, seppur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, se cumulativamente considerate, superano le soglie di rilevanza.

Tale previsione si applica anche alle OPC compiute da Società Controllate ma non alle OPC rientranti nei casi di esclusione ai sensi dell'articolo 6 della presente Procedura.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate che:

- (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria della Società;
- (b) sono concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe

regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Parti Correlate: i soggetti identificati come tali dai principi contabili internazionali (IAS 24) a cui si rimanda.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla Controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Società Collegata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: qualsiasi entità, di diritto italiano o estero, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

Stretto Familiare: si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) e le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

Testo Unico della Finanza: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica. L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento CONSOB, la presente Procedura non si applica a soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate ai sensi del presente articolo 2.

3. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

3.1 Disposizioni generali

L'Amministratore Delegato della Società e/o delle Società Controllate a cui siano stati attribuiti idonei poteri e che intende effettuare una potenziale operazione con parti correlate, prima di avviarne le trattative, informa il CFO e il Responsabile della Funzione IA comunicando i dati identificativi della Controparte nonché le informazioni richieste dall'Informativa OPC (Allegato 1).

Ricevuta la suddetta comunicazione, il CFO, con il supporto della Funzione IA, effettua le verifiche

necessarie e valuta se:

(a) l'operazione proposta rilevi quale OPC ai sensi del Regolamento CONSOB e della presente Procedura, verificando altresì se essa rientri tra le OPC di Maggiore Rilevanza o tra le OPC di Minore Rilevanza;

(b) l'operazione proposta rientri fra i casi di esenzione previsti dalla presente Procedura.

In ogni caso il CFO informa l'Amministratore Delegato sull'esito delle verifiche. Qualora ricorra un'OPC e l'operazione non rientri in nessun caso di esenzione, l'Amministratore Delegato della Società coinvolge tempestivamente il Comitato Operazioni con Parti Correlate e pone in essere gli adempimenti previsti dalla presente Procedura e dalla normativa vigente.

3.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

Il Consiglio di Amministrazione della Società approva le OPC di Maggiore Rilevanza **previo motivato parere favorevole** del COPC sull'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

3.2.1 Fase deliberativa

L'Amministratore Delegato, ad esito dell'analisi condotta dal CFO con il supporto della Funzione IA, qualora ricorra un'OPC di Maggiore Rilevanza predispone, con il supporto dello stesso CFO e della Funzione IA, un'informativa completa e adeguata e coinvolge tempestivamente il COPC in merito agli elementi caratteristici della OPC con particolare indicazione della natura della correlazione, dei principali termini e condizioni dell'OPC, della tempistica prevista per la sua realizzazione, del procedimento valutativo seguito per identificarla come OPC di Maggiore Rilevanza, delle motivazioni sottostanti l'OPC, nonché degli eventuali rischi per la Società e le sue controllate.

Il COPC è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo ed ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e/o dell'istruttoria.

La suddetta informativa viene inviata dallo stesso Amministratore Delegato o dal CFO al Presidente del COPC tempestivamente e comunque entro 10 giorni lavorativi precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare sull'OPC. Nei casi di necessità ed urgenza l'informativa deve essere fornita al Presidente del COPC entro 5 giorni precedenti la data del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'OPC.

Il Presidente del COPC convoca una riunione del Comitato - in tempo utile prima del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'OPC - per esprimere il proprio **parere vincolante** sull'interesse

della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il COPC, ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati, hanno facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni nonché di richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'OPC.

Nell'esercizio dei propri compiti, il COPC può avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti di propria scelta, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'OPC, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Ad esito delle proprie valutazioni, il COPC rilascia il proprio parere in tempo utile per essere trasmesso a tutti gli Amministratori prima della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società convocata per l'approvazione dell'OPC e provvede a trasmetterlo anche al CFO e al Responsabile della Funzione IA. Il parere è allegato al verbale della riunione del comitato.

Una volta espresso il parere del COPC, l'OPC viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società; gli amministratori eventualmente coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

Se il parere del COPC è favorevole ed il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione, ne viene data informativa al mercato ed alla CONSOB nei termini e nelle modalità previsti dall'art. 6 del Regolamento CONSOB.

3.2.2 Fase informativa

Informativa alla CONSOB e al mercato

Il CFO, con l'ausilio della Funzione IA e dell'Investor Relator, predispone il Documento Informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB (Allegato 2). Il suddetto documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dalla normativa vigente, entro 7 giorni dall'approvazione dell'OPC da parte del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto sia perfezionato.

Nel caso in cui l'OPC di Maggiore Rilevanza riguardi una Società Controllata, il termine suddetto decorrerà dal momento in cui la Società abbia avuto notizia dell'approvazione dell'OPC da parte dell'organo decisionale competente ai sensi della *governance* societaria e delle deleghe attribuite in seno alla Società Controllata. Negli stessi termini, vengono messi a disposizione del pubblico gli eventuali pareri del COPC o di esperti indipendenti di cui il COPC ha deciso di avvalersi. Con riferimento a questi ultimi la Società,

motivando adeguatamente tale scelta, può limitarsi a pubblicare solo un estratto purché quest'ultimo contenga almeno gli elementi indicati nell'Allegato 2 della presente Procedura.

Informativa periodica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

L'Amministratore Delegato fornisce trimestralmente una completa informativa circa l'esecuzione delle OPC di Maggiore Rilevanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. La medesima informativa deve essere contenuta nella Relazione sulla gestione annuale e semestrale nonché nell'informativa contabile periodica prevista dall'art. 5 comma 8 del Regolamento CONSOB. Sarà altresì cura della Funzione IA mantenere un archivio accurato circa le OPC di Maggiore Rilevanza verificatesi durante il periodo di riferimento.

3.3 Operazioni di Minore Rilevanza

Il Consiglio di Amministrazione della Società approva le OPC di Minore Rilevanza **previo motivato parere non vincolante** del COPC sull'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

3.3.1 Fase deliberativa

L'Amministratore Delegato, ad esito dell'analisi condotta dal CFO con il supporto della Funzione IA, qualora ricorra un'OPC di Minore Rilevanza predisporre, con il supporto dello stesso CFO e della Funzione IA, un'informativa completa e adeguata e coinvolge tempestivamente il COPC in merito agli elementi caratteristici della OPC con particolare indicazione della natura della correlazione, dei principali termini e condizioni dell'OPC, della tempistica prevista per la sua realizzazione, del procedimento valutativo seguito per identificarla come OPC di Minore Rilevanza, delle motivazioni sottostanti l'OPC, nonché degli eventuali rischi per la Società e le sue controllate.

Il COPC è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo ed ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

La suddetta informativa viene inviata dallo stesso Amministratore Delegato o dal CFO al Presidente del COPC tempestivamente e comunque entro 10 giorni lavorativi precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare sull'OPC. Nei casi di necessità ed urgenza l'informativa deve essere fornita al Presidente del COPC entro 5 giorni prima del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'OPC.

Il Presidente del COPC convoca una riunione del Comitato - in tempo utile prima del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'OPC - per esprimere il proprio **parere non vincolante**

sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il COPC, ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati, hanno facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni nonché di richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'OPC.

Nell'esercizio dei propri compiti, il COPC può avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti di propria scelta, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'OPC, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Ad esito delle proprie valutazioni, il COPC rilascia il proprio parere in tempo utile per essere trasmesso a tutti gli Amministratori prima della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società convocata per l'approvazione dell'OPC e provvede a trasmetterlo anche al CFO e al Responsabile della Funzione IA. Il parere è allegato al verbale della riunione del comitato.

Una volta espresso il parere del COPC, l'OPC viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società; gli amministratori eventualmente coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

3.3.2 Fase informativa

Informativa al mercato

Fermi gli obblighi previsti dall'art. 114, comma 1 del TUF, in presenza di un parere negativo non vincolante del COPC, la Società, nella persona dell'Amministratore Delegato con l'ausilio del CFO, della Funzione IA e dell'Investor Relator e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, mette a disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa vigente, un documento contenente l'indicazione della Controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle OPC approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere negativo espresso dal COPC.

Informativa periodica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

L'Amministratore Delegato fornisce trimestralmente una completa informativa circa l'esecuzione delle OPC di Minore rilevanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Sarà altresì cura della Funzione IA mantenere un archivio accurato circa le OPC di Minore Rilevanza verificatesi durante il periodo di riferimento.

4. OPERAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

Definizione di "Operazioni escluse"

Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile e dello Statuto della Società, né alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale della Società.

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;
- (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- (c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico.

Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle OPC di Importo Esiguo per tali intendendosi, come già indicato all'art. 2, le operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore aggregato annuo complessivo, non superiore a Euro 1.000.000 nel caso in cui la Parte Correlata sia una persona giuridica e a Euro 200.000 qualora la Parte Correlata sia una persona fisica ovvero un soggetto diverso da una persona giuridica. Ai fini della corretta identificazione di un OPC di Importo Esiguo si specifica che non è possibile frazionare una OPC in una pluralità di operazioni distinte per beneficiare, nonostante il valore complessivo dell'OPC stessa, dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità.

Sono altresì escluse dall'applicazione della presente Procedura le seguenti operazioni:

- (a) **Operazioni infragruppo** ossia quelle OPC effettuate con o tra le Società Controllate e con le Società Collegate purché nelle Società Controllate o Collegate non vi siano interessi di altre parti correlate della Società individuati come significativi.

Si precisa che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o Collegate.

- (b) **Delibere consiliari** in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, diverse dalle precedenti, nonché dei Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
- i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti (il Comitato Remunerazioni);
 - iii) sia stata sottoposta all'approvazione dell'Assemblea della Società una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
- (c) **Piani di compensi** basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo unico e le relative operazioni esecutive.
- (d) **Operazioni ordinarie ossia espletate nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard**, intendendosi per tali, le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per OPC di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo. In caso di applicabilità di tale fattispecie la Società è tenuta ad adempiere a quanto previsto nel successivo articolo 4.1.

Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche ove si tratti di operazioni poste in essere per il tramite di Società Controllate di cui al successivo articolo 5.

4.1 Fase deliberativa

In caso di Operazioni escluse perché Operazioni ordinarie ma di Maggiore Rilevanza, l'Amministratore Delegato con il supporto del CFO e della Funzione IA comunica tempestivamente tutte le informazioni disponibili relative all'operazione al COPC in modo che il Comitato stesso possa verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle OPC di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard. Il COPC esprime il suo parere in tempo utile per consentire la comunicazione a CONSOB entro 7 giorni come previsto dal precedente paragrafo 3.3.2.

L'Amministratore Delegato informa su base annuale il Consiglio di Amministrazione in merito all'applicazione dei criteri di esenzione almeno relativamente alle operazioni di maggiore rilevanza.

4.2 Fase informativa

Fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, in caso di applicabilità della fattispecie di esclusione di cui al precedente articolo 4, lett. d):

L'Amministratore Delegato, con l'ausilio del CFO e della Funzione IA, comunica alla CONSOB e agli Amministratori che compongono il COPC, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente (ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, entro 7 giorni dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile), la Controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione dagli obblighi di pubblicazione del Documento Informativo, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di confronto.

La Società indica nella Relazione sulla gestione semestrale e annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5 comma 8 del Regolamento CONSOB, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo.

5. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Se l'OPC da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, le medesime procedure indicate nei precedenti articoli 3 e 4, distinguendo a seconda che si tratti di OPC di Maggiore Rilevanza o OPC di Minore Rilevanza. In tal caso, il COPC dovrà rilasciare il proprio parere in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.

Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del COPC e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.

6. OPERAZIONI PER TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE

Le procedure indicate nei precedenti articoli 3 e 4 si applicano anche qualora un'OPC sia posta in essere da una Società Controllata e il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. per scelta autonoma o per prescrizioni di legge o regolamento, esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare.

A tal fine, l'amministratore delegato di ciascuna Società Controllata, con il supporto del Responsabile Amministrativo e/o del Responsabile Finanziario, informa il CFO e il Responsabile della Funzione IA della Società della potenziale OPC, siano esse di Maggiore o Minore Rilevanza, Ordinarie nonché di Importo Esiguo.

L'amministratore delegato di ciascuna Società Controllata, con il supporto del Responsabile Amministrativo

e/o del Responsabile Finanziario, è responsabile della raccolta e conservazione delle informazioni relative alle OPC concluse nel periodo di riferimento.

7. DELIBERE QUADRO

Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere quadro relative a serie di OPC omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di società direttamente e/o indirettamente controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società. In tal caso le delibere quadro:

- (a) dovranno avere una efficacia temporale non superiore a 1 anno; e
- (b) dovranno riferirsi ad OPC sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Le delibere quadro devono essere adottate nel rispetto delle previsioni di cui sopra, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.

L'Amministratore Delegato, nell'ambito dell'informativa periodica sull'andamento della gestione dovuta ai sensi di legge e di Statuto, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, la Società pubblicherà il relativo Documento Informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CONSOB qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera quadro superi taluno degli indici di rilevanza previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza almeno triennale se procedere ad una revisione della presente procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata dalla procedura nella prassi applicativa. Le eventuali modifiche alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del COPC.

La presente Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione IA agli Amministratori e alle principali funzioni aziendali delle Società Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro

competenza o a loro carico, la osservino.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento CONSOB nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 153 del Testo Unico della Finanza.

La Procedura e le relative modifiche apportate alla stessa sono pubblicate senza indugio sul sito internet delle società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella Relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile.

Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

APPENDICE

Schema delle responsabilità

Funzione	Responsabilità
Consiglio di Amministrazione	<p>Adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle OPC.</p> <p>Delibera in merito alle OPC per le quali è necessario un voto da parte dell'organo amministrativo.</p> <p>Vigila sulla corretta applicazione della presente Procedura.</p>
Amministratore Delegato	<p>Predisporre, con il supporto dello stesso CFO e della Funzione IA, un'informativa completa e adeguata rispetto alle OPC in cui la Società è coinvolta.</p> <p>Informa tempestivamente, con il supporto dello stesso CFO e della Funzione IA, il COPC e il Consiglio di Amministrazione in merito alle OPC in cui la Società è coinvolta.</p> <p>Cura l'informativa periodica al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale nonché, previa approvazione dell'intero Consiglio di Amministrazione, alla CONSOB e al mercato.</p>
Comitato Operazioni con le Parti Correlate	<p>Esprime parere non vincolante su OPC di Minore Rilevanza.</p> <p>Esprime parere vincolante su OPC di Maggiore Rilevanza.</p>
Collegio Sindacale	<p>Vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi indicati nel Regolamento CONSOB.</p>
CFO	<p>Conduce l'analisi sulle OPC, con il supporto della Funzione IA, al fine di identificarle come OPC di Maggiore/Minore Rilevanza/Ordinarie/Importo Esiguo.</p> <p>Supporta l'Amministratore Delegato nella gestione dell'informativa al COPC, al Consiglio di Amministrazione e, se del caso, alla CONSOB e al mercato.</p>

Responsabile della Funzione IA	<p>Coordina la Funzione IA in merito al supporto che la stessa fornisce all'Amministratore Delegato e al CFO.</p> <p>E' responsabile dell'aggiornamento e dell'implementazione dell'Elenco Parti Correlate.</p>
Funzione IA	<p>Supporta l'Amministratore Delegato e il CFO nella valutazione delle OPC e nella gestione dei flussi informativi interni ed esterni alla Società.</p>

ALLEGATO 1

Informativa OPC

1) <i>Società coinvolte nell'operazione</i>	
2) <i>Natura dell'operazione</i>	
3) <i>Condizioni economiche pattuite</i>	
4) <i>Data efficacia dell'operazione</i>	
5) <i>Motivazione dell'operazione</i>	
6) <i>Eventuale esistenza di interessi di manager coinvolti</i>	

NOTE:

- 1) Individuazione delle società controparti dell'OPC;
- 2) Es. acquisto/vendita immobili e/o partecipazioni, sottoscrizione finanziamenti; locazione immobili, forniture di beni e servizi ecc);
- 3) Es. corrispettivo, termini e modalità di pagamento, interessi, eventuali garanzie ecc.. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, occorre motivare adeguatamente tale equivalenza;
- 4) Indicare la tempistica di realizzazione dell'operazione e se la stessa è subordinata a qualche condizione sospensiva;
- 5) Indicare le motivazioni sottostanti che hanno condotto alla decisione di concludere l'operazione con una parte correlata e non con un terzo;
- 6) Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società coinvolta nell'OPC è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni.

ALLEGATO 2

Documento informativo relativo ad OPC di Maggiore Rilevanza

Nei casi in cui la Società ponga in essere OPC di Maggiore Rilevanza come individuate all'art. 2, il Documento Informativo previsto dall'articolo 3.2 della presente Procedura deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le

motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;

- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla CONSOB ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli Amministratori Indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.